

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2016, N. 15

Composizione del Consiglio delle autonomie locali. Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali)

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2005 (Consiglio delle autonomie locali)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali), è aggiunta in fine la seguente lettera: "d bis) nell'esercizio del potere di nomina previsto da leggi regionali non può designare suoi componenti, ad eccezione dei casi in cui questo sia indispensabile per diretta conseguenza delle previsioni normative;".

Art. 2

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2005 (Composizione)

1. Le lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2005, sono così sostituite:

"a) i presidenti degli enti locali sovracomunali di rilievo costituzionale, qualora in carica;

b) il sindaco dei Comuni di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano, e alternativamente, con le modalità previste dall'articolo 4, comma 7, il sindaco dei Comuni di Carbonia o Iglesias, Sanluri o Villacidro, Lanusei o Tortolì, Olbia o Tempio;

c) quattro sindaci di comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, non appartenenti tutti alla stessa circoscrizione;

d) un sindaco di comune con popolazione compresa fra 3.001 e 10.000 abitanti per ciascuna circoscrizione;

e) due sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti per ciascuna circoscrizione.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le circoscrizioni corrispondono a quelle stabilite dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), per le elezioni del Consiglio regionale.".

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).